

Decreto banche. La conversione in legge del Dl 18/2016: il meccanismo resta per aperture di credito e mora

Scoperti di conto, limiti agli interessi

In più casi le somme maturate a debito non producono anatocismo

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Una definitiva regolamentazione delle condizioni al cui ricorrere gli **interessi** dipendenti da **contratti bancari si capitalizzano** e producono, a loro volta, altri interessi: è questo lo scopo che indubbiamente il legislatore ha inteso perseguire con la conversione in legge del **decreto legge 18/2016** (il cui articolo 17-bis innova l'articolo 120 Tub, che contiene la disciplina dell'**anatocismo**). Certo è comunque che il carattere assai tormentato di questa materia, i suoi risvolti non solo giuridici e la sua indubbia complessità, sono tutti fattori dai quali non è difficile derivare che non sarà senz'altro questa l'ultima puntata.

Contabilizzazione interessi

Il primo tema che la nuova norma affronta è quello del conteggio degli interessi: il prevalente principio (e cioè il principio di pari periodicità degli interessi debitori e creditori) viene ora affiancato dalla precisazione che:

- la periodicità deve essere non meno di annuale;
- gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

Produzione di interessi

Il nuovo articolo 120 Tub proclama la regola generale secondo la quale «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori... e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale». All'enunciazione di questa regola fanno però seguito al-

cune rilevanti eccezioni.

Interessi moratori

La prima eccezione è quella inerente agli interessi moratori, i quali vengono appunto qualificati dal legislatore come sottratti, per loro natura, al divieto di anatocismo. Ne segue che, rispettando la regola di contabilizzazione periodica sopra illustrata, gli interessi moratori sono destinati a capitalizzarsi annualmente e, dunque, dopo questa loro capitalizzazione, a divenire fonte, a loro volta, di nuovi interessi.

Aperture di credito

La seconda rilevante eccezione al divieto di anatocismo è quella inerente agli interessi derivanti da aperture di credito in conto corrente e gli interessi derivanti da sconfinamento (sia per carenza di affidamento sia oltre il limite del fido). In tali casi:

- gli interessi debitori sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto);
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili; questo addebito si considera come un incremento del capitale finanziato e, dunque, il relativo importo va a produrre nuovi interessi.

Un tema interpretativo che sorge a prima lettura è quello del regime degli interessi conteggiati al 31 dicembre e da pagare il successivo 1° marzo (dei quali il cliente della banca non abbia autorizzato l'addebito in conto).

Anzitutto, stante il generale divieto di anatocismo di cui sopra s'è detto, parrebbe che, dal 1° gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio, la somma dovuta a titolo di interessi sia da considerare come infruttifera di interessi; e che, pertanto, il debitore si possa liberare dal relativo debito di interessi pagando (al 1° marzo) una somma di importo pari a quello degli interessi conteggiati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora invece il debito da interessi non sia pagato al 1° marzo, si apre il tema di stabilire se la somma dovuta dal cliente a titolo di interessi conteggiati al 31 dicembre precedente divenga, o meno, produttiva di interessi (evidentemente, dal 1° marzo e non dal 1° gennaio).

Pare, in primo luogo, di poter osservare che, sebbene si tratti di un debito certo, liquido ed esigibile, non sia come tale produttivo di interessi legali, poiché l'articolo 1282 del Codice civile in tanto dispone l'insorgenza dell'interesse legale in quanto la legge non disponga diversamente (e l'articolo 120 Tub, appunto, sancisce un generale divieto di anatocismo).

Allora, non restano che due possibili soluzioni: o considerare quel debito di interessi perennemente improduttivo, a sua volta, di interessi, stante il generale divieto di anatocismo (ciò che appare però generare notevoli perplessità in quanto assai penalizzante per il creditore); o considerare la somma non pagata come idonea a produrre interessi moratori, che la nuova norma sottrae, come visto, al divieto di anatocismo.

Alcune novità della normativa

ANATOCISMO

01 | REGOLA ED ECCEZIONI

Viene introdotto un principio generale per il quale gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori (articolo 120 Tub). Ci sono però alcune eccezioni quali, l'anatocismo per gli interessi moratori, per loro natura sottratti al divieto, e quelli da apertura di credito e sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Il cliente può autorizzare l'addebito di questi interessi sul conto; da quel momento, l'importo addebitato va a produrre nuovi interessi.

02 | COME SI CONTEGGIANO GLI INTERESSI DEBITORI

Deve esserci pari periodicità degli interessi creditori e degli interessi debitori. La periodicità del calcolo deve essere non meno di annuale. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

BCC

01 | SPA O GRUPPO

Per non aderire a un gruppo e non devolvere il patrimonio, entro 60 giorni la Bcc presenta istanza, anche congiuntamente con altre Bcc, di conferimento dell'azienda in una Spa. Cambia oggetto sociale ma resta cooperativa a mutualità prevalente e versa allo Stato il 20% del patrimonio.

Almeno una delle Bcc istanti deve possedere a fine 2015 un patrimonio superiore a 200 milioni. Il gruppo bancario cooperativo è composto, oltre che dalla capogruppo, dalle Bcc aderenti e dalle altre società controllate, anche dagli eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca Spa, composti a loro volta da Bcc e società controllate

02 | RECESSO DAL GRUPPO

Sono state modificate o integrate le disposizioni che non consentivano alla Bcc di recedere dal gruppo. È confermato, invece, che non spetta ai soci delle Bcc il diritto di recesso sia nel caso di adesione della Bcc al gruppo che di attivazione della via d'uscita con conferimento e modifica dell'oggetto sociale

03 | NOMINA CARICHE SOCIALI

Vanno motivati ma non più eccezionali i casi in cui la capogruppo può nominare o opporsi alla nomina o revocare, fino alla concorrenza della maggioranza, gli amministratori e i sindaci delle Bcc appartenenti al gruppo

04 | FONDO TEMPORANEO

Durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi, le Bcc mantengono la licenza bancaria se aderiscono al Fondo temporaneo delle Bcc promosso da Federkasse e avente finalità mutualistiche e assicurative, di sostegno ai processi di consolidamento e concentrazione delle Bcc